



PREFETTURA DI MANTOVA
Ufficio Territoriale del Governo

Fasc.3.567/2014/Gab.

Mantova, 8 maggio 2014

Allegati: 2

AL SIGNOR SINDACO
del COMUNE di
RODIGO

Oggetto: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori Giovanni Bueto e Manuel Romanelli contro il Comune di Rodigo avverso rideterminazione contributi comunali per servizio asilo nido destinato ai residenti

Come richiesto dal Ministero dell'Interno, si trasmette il decreto del Presidente della Repubblica datato 14 febbraio 2014 ed il relativo parere espresso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, concernente l'oggetto.



p.IL PREFETTO
Il Capo di Gabinetto
(Spezzafatti)

Prefettura Mantova - Area I - Prot. Uscita N.0015502 del 08/05/2014



333

Il Presidente della Repubblica

Visto il ricorso straordinario proposto da Giovanni Buetto e Manuel Romanelli, contro il Comune di Rodigo, avverso la rideterminazione dei contributi del comune del servizio asilo nido a favore degli utenti residenti;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi e successive modifiche e integrazioni;

Udito il parere n.11643/2012 reso dal Consiglio di Stato – Sezione Prima – nell'adunanza del 20 febbraio 2013, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente riprodotte;

Su proposta del Ministro dell'interno

DECRETA

Il ricorso di cui alle premesse è in parte irricevibile ed in parte inammissibile.

Dato a **ROMA Addì 14 FEB. 2014**

Direzione Centrale UTG e Autonomie Locali
Prot. Ingresso del 13/03/2014
Numero: **0004025**
Classifica: U III



2 010004 200427

Giorgio Napolitano
JN

Per copia conforme
[Signature]
109-1

AA

Numero 441/13 e data 28/10/13



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 20 febbraio 2013

NUMERO AFFARE 11643/2012

OGGETTO:

Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai Signori Giovanni Buetto, Manuel Romanelli, contro il Comune di Rodigo, avverso la rideterminazione dei contributi del comune del servizio asilo nido a favore degli utenti residenti;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 15426 in data 05/11/2012, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Adolfo Metro;

Premesso:

il comune di Rodigo, nell'anno 2007, affidava ad una società cooperativa

la gestione degli asili nido ubicati negli abitati di Rodigo e di Rivolta sul Mincio, prevedendo che alla società fosse versata, per ciascun utente, una somma mensile che integrasse il costo totale della retta sulla base di tariffe differenziate, con la previsione di cinque fasce di reddito e secondo il valore Isee degli utenti del servizio.

Con delibera n. 98/10 il comune modificava, con decorrenza dal mese di settembre 2010, il regime di contribuzione fino ad allora applicato, con conseguente maggiorazione delle tariffe a carico degli utenti.

Con successivo atto n. 108/10 il comune modificava ulteriormente la delibera n. 98/10, estendendo il contributo comunale ad una ulteriore fascia Isee, (ricompresa tra 20.000,00 e 30.000,00 euro di reddito) e prevedendo, a favore di tutti gli utenti, un contributo di € 2,50 per ogni pasto consumato.

I ricorrenti, utenti del servizio dell'asilo nido, con i ricorsi in esame hanno impugnato tali delibere sostenendo la violazione dei principi di affidamento e buona fede, perché il comune avrebbe modificato l'entità del contributo senza alcuna preventiva intesa con gli interessati e quando le iscrizioni erano già avvenute nonché, sotto il profilo della illogicità e della ingiustizia manifesta rispetto ai precedenti atti, sostenendo anche la violazione dell'art. 3 della L. n. 241/90 sotto il profilo dell'assenza o carenza di motivazione e la violazione e falsa applicazione dell'art. 31 della Costituzione.

Il comune ha sostenuto l'irricevibilità del ricorso, la sua inammissibilità sotto vari profili e, nel merito, ne ha affermato l'infondatezza.

Considerato:

Ad avviso della Sezione il ricorso è in parte irricevibile ed in parte

inammissibile.

Con il gravame i ricorrenti hanno impugnato, in primo luogo, la delibera n. 98 del 4/9/2010 “se ritenuta parte integrante della delibera 25/10/2010 n. 108”.

L'impugnativa della delibera n. 98/10, che ha ad oggetto le nuove tariffe agevolate poste a carico delle famiglie e che costituiscono l'oggetto specifico del gravame, deve ritenersi irricevibile per tardività, atteso che la stessa è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni a decorrere dall'11/9/2010, mentre il ricorso straordinario in esame è datato 9 febbraio 2011, e quindi, risulta proposto oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.

Avverso la successiva delibera n. 108/10, anch'essa oggetto di impugnativa, non risultano proposti, invece, specifici motivi di gravame.

Tale delibera, del resto, ha stabilito l'inserimento di una ulteriore fascia Isee agevolata ed un ulteriore contributo del comune sul costo del singolo pasto e, pertanto, avendo un contenuto più favorevole per gli utenti del servizio, non determina alcuna lesione degli interessi dei ricorrenti i quali, del resto, non hanno indicato alcun pregiudizio che potrebbe derivare loro da tale atto deliberativo.

Da ciò l'inammissibilità dell'impugnativa di tale delibera.

In relazione a quanto esposto il ricorso deve ritenersi in parte irricevibile ed in parte inammissibile.

P.Q.M.

la Sezione esprime il parere che il ricorso sia dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile.

L'ESTENSORE
Adolfo Metro

Adolfo Metro

IL PRESIDENTE F/F
Francesco D'Ottavio

Francesco D'Ottavio

IL SEGRETARIO

Francesca Albanesi

Francesca Albanesi



u. 4/9/1
P.C.C.
IL SEGRETARIO
[Signature]

Per copia conforme

[Signature]
10-12-19